

N. 04881/2014REG.PROV.COLL.
N. 04969/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2014, proposto dal signor Tommaso Di Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Cecchi, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI sezione del Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Impruneta;

per la riforma della sentenza del t.a.r. toscana – firenze, sezione iii, n. 01554/2013, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il Cons. Gabriella De Michele, nessun difensore presente per le parti; preso atto a verbale della possibilità di decidere ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. III, n. 1554/13 del 12 novembre 2013 (che non risulta notificata), è stato respinto il ricorso proposto dal signor Tommaso Di Stefano avverso l'ordinanza di demolizione n. 64 del 10 aprile 2006, riferita a diversi manufatti, adibiti a fienile e ricovero animali.

Nella citata sentenza si rilevava come le opere in questione – realizzate con materiali precari, ma con destinazione stabile – incidessero permanentemente sull'assetto del territorio, con realizzazione di superfici e volumi edilizi rilevanti sotto il profilo urbanistico e richiedenti permesso di costruire, con conseguente, legittima emanazione della misura repressiva, prevista in caso di edificazione, effettuata senza il predetto titolo abilitativo.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l'atto di appello in esame (n. 4969/14, notificato il 14 maggio 2014), in base alle seguenti ragioni difensive:

a) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, non essendo stati considerati il carattere precario dei materiali utilizzati e l'ammovibilità dei manufatti collocati sull'area;

b) Violazione di legge, non potendosi ritenere applicabili l'art. 78 legge della Regione Toscana n. 1/2005 e l'art. 33 del regolamento edilizio del Comune di Impruneta, in presenza di costruzioni realizzate con materiali "*del tutto asportabili*", inidonei ad incidere sull'assetto definitivo del territorio circostante.

Il Comune di Impruneta non si è costituito in giudizio.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello – previa apposita annotazione a verbale ed accertata la regolarità della notifica e dell'avviso di trattazione della causa in data odierna – possa essere deciso con sentenza in forma semplificata, a norma dell'art. 60 c.p.a., stante la palese infondatezza del medesimo.

La normativa sia statale che regionale – cui non possono non conformarsi i regolamenti edilizi – definisce infatti in modo puntuale gli interventi edilizi che debbono definirsi "*nuove costruzioni*", ritenute idonee, in quanto tali, a determinare trasformazione del territorio e richiedenti permesso di costruire (con assoggettamento, in caso di assenza di titolo, ad uno specifico regime sanzionatorio): a livello statale, la normativa in questione è contenuta nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e, specificamente, negli articoli 3 (*definizione degli interventi edilizi*), 10 (*interventi subordinati a permesso di costruire*) e 31 (*interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*).

La prima delle norme sopra richiamate, al comma 1, punto e.5 è chiarissima nel ricomprendere fra gli interventi di nuova costruzione (soggetti appunto a permesso di costruire, ai sensi del successivo art. 10) "*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi*

genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo,, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti?".

Del tutto simile è la disposizione contenuta nell'art. 78, comma 1, lettera b) della legge regionale della Toscana n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio), pubblicata sul BURT il 12 gennaio 2005.

Le disposizioni in questione codificano, peraltro, un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, secondo cui la trasformazione del territorio connessa all'edificazione dipende non dalla natura dei materiali utilizzati e dall'amovibilità dei manufatti collocati sul suolo, ma dall'idoneità di questi ultimi a soddisfare esigenze non temporanee.

Nel caso di specie le opere contestate, oltre a risultare di non lieve impatto visivo ed essere realizzate con *"blocchi di cemento, tubi innocenti, lamiere e reti metalliche"* (ovvero con caratteristiche eterogenee, ma non senza una certa consistenza strutturale) risultano destinate a fienile e ricovero animali, in coerenza con l'attività che risulta esercitata in modo stabile – e, come testualmente affermato, *"da moltissimi anni"* – dall'appellante: *"allevamento di ovini, bovini, equini, caprini e cani"*.

Non si vede, pertanto, come i manufatti in questione potrebbero avere, come affermato, carattere *"stagionale"*, risultando dato di comune esperienza – ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo – l'esigenza continuativa di un ricovero quanto meno notturno o in caso di intemperie per gli animali in questione, in qualsiasi periodo dell'anno.

Né il primo, né il secondo ordine di censure, pertanto, possono trovare accoglimento, dovendo ritenersi che i manufatti, oggetto della misura sanzionatoria impugnata – richiedessero permesso di costruire e siano stati resi oggetto di un legittimo ordine di demolizione in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, previamente richiesto o, quanto meno, ottenuto in via di sanatoria.

Il Collegio ritiene pertanto, conclusivamente, che l'appello in esame debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, nessuna decisione deve essere assunta, non essendosi costituito in giudizio il Comune appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)